

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) CONTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ROCCO DI TORREPADULA	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GUIZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GUIZZI GIUSEPPE

Nella seduta del 11/02/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio concerne il tema dell'non corretta applicazione da parte dell'intermediario della "commissione di istruttoria veloce". Questi, in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.

Con reclamo presentato il 17 gennaio 2013, la società attuale ricorrente si è rivolta all'intermediario attuale resistente con cui intrattiene un rapporto di conto corrente, lamentando l'illegittima applicazione sul conto della c.d. commissione di istruttoria veloce (nel prosieguo anche semplicemente CIV), contestandone sia le modalità con cui essa sarebbe stata introdotta in contratto sia comunque l'insussistenza dei relativi presupposti, dal momento che essa viene applicata persino nelle ipotesi di diminuzione giornaliera, e non già soltanto di aumento dello sconfinamento.

Insoddisfatto dell'esito del reclamo, che veniva riscontrato negativamente dall'intermediario in data 11 marzo 2013, e dopo aver inviato una seconda contestazione in data 13 maggio rimasta priva di risposta, la società si è rivolta all'Arbitro Bancario Finanziario. Nel ricorso la società insiste, per un verso, nel lamentare l'opacità del meccanismo con cui siffatta commissione sarebbe stata introdotta in contratto, e per altro verso la non corretta applicazione della relativa clausola, dal momento che la CIV

potrebbe essere applicata solo per il primo giorno di sconfinamento o di aumento dello sconfinamento, e non anche, come fatto spesso dall'intermediario, in presenza di uno sconfinamento invariato o addirittura diminuito.

Sulla base di tali considerazioni la società ha pertanto concluso chiedendo al Collegio di dichiarare l'intermediario tenuto al rimborso della somma di € 3.100,00 per le commissioni illegittimamente applicate in data 31 dicembre 2012.

L'intermediario resiste con controdeduzioni con cui chiede che il ricorso venga respinto in quanto infondato.

Dopo aver precisato (i) che la commissione per cui è controversia è la cosiddetta "commissione di istruttoria veloce" introdotta con il decreto M.E.F. n. 644 del 30 giugno 2012, (ii) che la sua introduzione è stata comunicata al cliente tramite il documento di sintesi del 20 luglio 2012 e (iii) che la relativa informativa è stata messa a disposizione della ricorrente anche sul web (la cliente aderisce al servizio "banca multicanale"), il resistente passa ad illustrare le concrete modalità con cui ha proceduto (e tutt'ora procede) a conteggiare la commissione.

Sottolinea in particolare la banca che ai fini dell'applicazione della CIV – che è di importo fisso di € 50 in caso di sconfinamento fino ad € 5.000,00 (applicata nel caso di specie 6 volte) di € 100,00 in caso di sconfinamento fino a € 25.000,00 (applicata nel caso di specie 13 volte), e di € 250,00, qualora lo sconfinamento sia oltre € 25.000,00 (applicata nel caso di specie 6 volte) – si fa riferimento "al saldo disponibile sconfinato ed agli addebiti che nella data di riferimento contribuiscono a variare tale saldo, a prescindere, quindi, da eventuali accrediti che, nella stessa giornata di riferimento, contribuiscono, eventualmente a diminuire lo sconfinamento. La commissione non viene, pertanto, applicata né nel caso in cui il saldo disponibile sconfinato resti immutato nei giorni, né nel caso in cui detto saldo negativo venga decrementato da sole operazioni di accredito".

DIRITTO

Il ricorso appare parzialmente meritevole di accoglimento.

Due sono, come detto, le doglianze avanzate dalla società ed attengono, per un verso, alle modalità di introduzione della commissione e, per altro verso, alla sua concreta applicazione.

Sotto il primo profilo la doglianza della società non appare fondata, posto che dalla documentazione in atti si evince che l'intermediario ha debitamente comunicato tale variazione contrattuale – che certamente rientrava tra quelle suscettibili di essere introdotte unilateralmente ex art. 118 TUB – e non essendovi, d'altra parte, nemmeno una vera e propria contestazione sul punto da parte del cliente, il quale, a ben vedere, non lamenta che comunicazione non vi sia stata, quanto piuttosto, ma allora sulla implicita premessa della sua esistenza, di una pretesa opacità della stessa. Opacità che invece al Collegio non sembra sussistente.

Dove, invece, la censura della società coglie nel segno è in ordine alla non corretta modalità di applicazione di siffatta commissione da parte dell'intermediario.

Non pare dubbio al Collegio che la funzione della CIV, contemplata dall'art. 117-bis TUB e disciplinata dal D.M. 30 giugno 2012, è quella di remunerare forfettariamente la banca dei costi generali che essa è chiamata a sopportare per le necessarie attività di verifica circa la "meritevolezza" del cliente che viene *istantaneamente affidato* nel momento stesso in cui gli si consente di operare attraverso il conto corrente oltre i limiti del fido già assegnatogli ovvero addirittura in assenza di un fido precedentemente deliberato. Ebbene, se questa è la funzione della commissione, risulta del tutto coerente che essa trovi il suo

invalicabile limite di applicazione – come del resto espressamente chiarisce il citato D.M. anche là dove offre la definizione stessa di “*sconfinamento*”- solo quando le somme utilizzate dal cliente siano in eccedenza rispetto al saldo, e perciò, là dove, come nei casi in esame, il conto si presenti già sconfinato, solo quando si realizzi *un incremento dello sconfinamento rispetto a quello del giorno precedente*, e che viceversa essa *non possa mai trovare applicazione quando* – come risulta essere talora avvenuto nel caso di specie - pur restando ancora il conto sconfinato, il saldo delle operazioni di fine giornata sia di segno positivo determinandosi così una riduzione dello sconfinamento rispetto al giorno precedente (ovvero sia pari a zero, avendosi in questo caso invarianza dello sconfinamento). Gli è che se si seguisse il *modus procedendi* utilizzato nel caso concreto dalla banca – che dall’esame dei prospetti versati in atti risulta aver applicato la CIV anche quando lo sconfinamento risultava essere invariato, ovvero quando era ridotto rispetto al giorno precedente (ossia in casi che dimostrano *per tabulas* che il saldo di fine giornata è zero se non addirittura di segno positivo in favore del cliente) – ne deriverebbe un vero e proprio cambiamento della funzione della CIV. Da remunerazione dei costi per un’attività di istruttoria veloce, questa finirebbe, infatti, per diventare una vera e propria penale applicabile giornalmente in ragione del mero fatto oggettivo del permanere dello sconfinamento, del tutto prescindendo dal suo andamento, risultando come tale *contra legem*.

Alla luce delle superiori premesse, ritiene dunque il Collegio che l’intermediario non abbia correttamente applicato la CIV in tutti quei casi in cui lo sconfinamento sul conto della società ricorrente, pure ancora sussistente, risultava invariato o addirittura diminuito rispetto a quello della giornata precedente (il che, a mero titolo di esempio, è avvenuto il 3.10.2012, l’12.10.2012, il 19.10.2012, il 22.10.2012, il 23.10.2012, il 26.10.2012 etc.). Ne consegue perciò che l’intermediario dovrà procedere alla rideterminazione dell’importo addebitato alla ricorrente a tale titolo non applicando la CIV in tutti quei casi in cui il saldo giornaliero non faceva registrare un incremento dello sconfinamento, risultando lo stesso invariato o addirittura ridotto, rispetto al saldo giornaliero precedente, e conseguentemente riaccreditare gli importi corrispondenti alle somme che non risultano dovute.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a rideterminare l’importo applicato a titolo di “CIV” nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI